

Comune di Carignano

Oggetto: RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALL'APPALTO DI INSTALLAZIONE NUOVA POMPA DI CALORE REVERSIBILE PRESSO IL CENTRO CIVICO QUESITO N. 1

Quesito:

La ditta richiedente è in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OS28 e non nella categoria OS 30.

Nella lettera di invito l'ultimo periodo del punto 3.2.2. cita: "In caso di possesso di una sola delle categorie oggetto dell'appalto di cui al punto 2.2.1 lett. c), sarà necessario autocertificare il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) per la tipologia di lavori non compresi nella certificazione SOA."

Viene richiesto se , con riferimento al punto 3.2.2 lettera "b" in cui si va ad indicare il fatturato, i dati richiesti devono essere redatti con specifico riferimento alla parte elettrica che la ditta ha subappaltato nei tre anni precedenti o sono dati generici dell'azienda riferiti al fatturato totale dei tre anni precedenti?

Risposta: Per la capacità economica si fa riferimento comunque al fatturato globale

Viene inoltre richiesto, con riferimento al Punto 3.2.2 lettera "c" capacità tecniche professionali, se nella dichiarazione è da farsi riferimento generico ai lavori eseguiti oppure se è necessario fare una dichiarazione specifica per gli impianti elettrici che si andranno a subappaltare

Risposta: la capacità tecnica va attestata dichiarando di aver maturato nello **specifico settore (in questo caso nel settore elettrico)** negli ultimi tre anni esperienze assimilabili e di possedere specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Nel caso in esame, le lavorazioni affidate in subappalto ad altre ditte (anche se fatturate dalla Vs ditta) non sono utilizzabili per dimostrare di aver eseguito lavori assimilabili.

Si suggerisce, se non dimostrabile il requisito di capacità tecnica, di fare ricorso all' istituto dell'avvalimento (art. 89 del Codice) oppure di costituire un Raggruppamento temporaneo (art. 45). Nel presente appalto l'Avvalimento è consentito in quanto l'importo della lavorazione OS30 (che appartiene ai lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica), non supera il dieci per cento dell'importo totale dei lavori (art. 89 c. 11 D. Lgs 50/2016).

Si evidenzia infine che per la categoria OS30 (imp. elettrici), l'eventuale subappalto concesso nel corso dell'appalto non potrà superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non potrà essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. (art. 105 comma 5 d. Lgs 50/2016)